

 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti		
Capitaneria di porto - Guardia Costiera Venezia	Autorità per la Laguna di Venezia Nuovo Magistrato alle Acque	Corpo di Polizia Locale Venezia

ORDINANZA CONGIUNTA N. (vds. riquadro a stampa)

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia, Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI, il Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, Dott. Arch. Roberto ROSSETTO, ed il Comandante Generale del Corpo di Polizia Locale di Venezia, Dott. Marco AGOSTINI,

PREMESSO che nel pomeriggio di sabato 18/07/2026, avrà luogo nella Città di Venezia la tradizionale “Festa del Redentore” che, come di consueto, richiamerà un notevole numero di imbarcazioni e persone lungo le rive del bacino San Marco e del canale della Giudecca, soprattutto spettatori del previsto spettacolo pirotecnico della durata di 40 minuti circa, a partire dalle ore 23:30;

VISTA l'istanza del 09/04/2026, con la quale la Società Parente Fireworks Group S.r.l., con sede in Melara (RO), ha richiesto l'adozione di un provvedimento per la disciplina della navigazione in bacino San Marco, in occasione dello spettacolo pirotecnico in questione;

VISTA l'istanza del 01/07/2026, con la quale la Società VELA S.p.A., con sede in Venezia, ha richiesto la disponibilità della banchina “Molo Marani”, sita lungo il Canale delle Navi nel Comune di Venezia, per l'allestimento degli artifici pirotecnici su pontoni galleggianti;

VISTO il verbale n. 9/2026 del 07/07/2026, con il quale la Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive – Prefettura U.T.G. di Venezia, ha espresso parere favorevole - con prescrizioni - all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico in questione;

VISTA la nota assunta a prot. n. 19908, in data 01/07/2026, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con la quale ha concesso, ai fini demaniali marittimi, il proprio nulla osta di competenza all'occupazione di uno spazio acqueo in bacino San Marco per lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico di che trattasi;

VISTA la nota assunta a prot. n. 19905, in data 01/07/2026, dell'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S., con cui ha concesso, ai fini demaniali marittimi, l'utilizzo della banchina “Molo Marani”, sita nel canale delle Navi nel Comune di Venezia, ai fini dell'allestimento degli artifici pirotecnici;

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi simultanea e in modalità sincrona tenutasi il giorno 29/06/2026, convocata dal Comune di Venezia, nel corso della quale un rappresentante della Società VELA S.p.A. ha illustrato il programma della manifestazione di che trattasi;

VISTI gli esiti della riunione tecnico-operativa tenutasi il giorno 08/07/2026, presso la sede della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Venezia, nel corso della

quale è stato predisposto il dispositivo operativo di vigilanza degli specchi acquei interessati dalla manifestazione di che trattasi;

- VISTA** l'autorizzazione della Questura di Venezia, rilasciata alla Società PARENTE Fireworks Group S.r.l. in data 10/07/2026, all'accensione e sparo di Kg 2.491 di artifici pirotecnici in bacino San Marco nel Comune di Venezia, per lo spettacolo in questione;
- VISTA** l'autorizzazione n. 235/2026, in data 13/07/2026, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha autorizzato l'imbarco ed il trasporto di Kg 2.610 di artifici pirotecnici, dal canale Brentella del porto di Venezia al Molo Marani, a mezzo del moto/pontone "SAN BASILIO" (6V40036) della Società Boscolo Bielo S.r.l.;
- VISTA** l'Ordinanza n. 60/2026, in data 06/07/2026, della Capitaneria di porto di Venezia, con la quale è stata disciplinata la navigazione nel canale della Giudecca, in occasione della realizzazione del "ponte votivo" per la festività del Redentore;
- PRESO ATTO** di quanto stabilito in ordine alle limitazioni al traffico acqueo nell'area Z.T.L. lagunare di competenza comunale, a completamento dell'interdizione alla navigazione disposta in bacino San Marco e nel canale della Giudecca con la presente Ordinanza;
- TENUTO CONTO** delle esigenze di servizio del settore igiene urbana della Società VERITAS S.p.A. e delle esigenze del servizio gondole, già concordate ed adottate in occasione delle precedenti edizioni della manifestazione;
- RITENUTO** necessario adottare una specifica regolamentazione della navigazione negli specchi acquei interessati dallo spettacolo pirotecnico in questione, garantendo, comunque, la percorribilità di corridoi navigabili di emergenza ad esclusivo utilizzo dei mezzi di soccorso;
- VISTO** il D.M. 12 febbraio 2026, n. 17 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato con D.M. 24 giugno 2026;
- VISTO** l'art. 95 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante – *"Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia"*;
- VISTO** l'art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.);
- VISTO** il D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. recante *"Codice della Nautica da Diporto"*;
- VISTI** gli artt. 7-bis e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 recante *"Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*;
- VISTO** l'art. 17 paragrafo "i" Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ss.mm.ii. recante *"Riordino della legislazione in materia portuale"*;
- VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii. sul procedimento sanzionatorio;
- VISTA** la Legge 5 maggio 1907 n. 257, modificata dalla Legge 13 luglio 1911 n. 774, e dai RR.DD. 31 dicembre 1922 n. 1809, 12 dicembre 1923 n. 2846 e 31 dicembre 1923 n. 3228;
- VISTE** la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante *"Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado"*;
- VISTO** il D.L. n. 90/2014 e la Legge 11 agosto 2014, n. 114;

- VISTO** il Regolamento per la Circolazione Acquea del Comune di Venezia;
- VISTO** il Testo Unico in materia di circolazione acquea del Comune di Venezia - Ordinanza n. 274 del 22/04/2015 e ss.mm.ii;
- VISTO** il *“Regolamento per la sicurezza della navigazione, la sosta, gli accosti e le precedenza delle navi e dei galleggianti nel porto e nella rada di Venezia”*, approvato con la propria Ordinanza n. 10/2023 in data 09/03/2023 e ss.mm.ii. della Capitaneria di porto di Venezia;
- VISTO** il *“Regolamento per il coordinamento della navigazione locale nella laguna veneta”* della Città Metropolitana di Venezia, approvato con Delibera n. 24772 del 25/06/1998 e ss.mm.ii.;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 80 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDONO NOTO

che in occasione della tradizionale **“Festa del Redentore”**, dalle ore 23:30 circa di sabato 18 luglio 2026 sino alle ore 00:10 circa di domenica 19 luglio 2026, il **bacino San Marco** ed il **canale della Giudecca** saranno interessati da uno spettacolo pirotecnico, con gli artifici ubicati su n. 5 (cinque) pontoni maggiori e n. 25 (venticinque) galleggianti minori (c.d. gabbiani), come indicati graficamente nell'allegato 1 alla presente Ordinanza, il cui allestimento sarà effettuato nella darsena del “Molo Marani”, sita nel canale delle Navi nel Comune di Venezia, come indicata graficamente nell'allegato 2.

Il convoglio dei pontoni sopraccitati partirà dal “Molo Marani” tra le ore 12:30 e le ore 15:00 del giorno 18 luglio 2026 con destinazione il bacino San Marco, in corrispondenza dei pali della Salute - ove permarranno sino al termine dello spettacolo pirotecnico - percorrendo i seguenti canali marittimi lagunari: canale delle Navi, canale San Nicolò, canale San Marco e bacino San Marco.

Contemporaneamente allo spettacolo pirotecnico in bacino San Marco e nel canale della Giudecca, sarà eseguito uno spettacolo pirotecnico nel punto di coordinate geografiche (*datum* WGS 84) **Lat. 45° 16' 32" N - Long. 012° 17' 52" E**, antistante il piazzale Bernardino Zendrini dell'Isola di Pellestrina (VE), come indicato graficamente nell'allegato 3 alla presente Ordinanza, con le stesse modalità ed orari di inizio. Gli artifici saranno ubicati su n. 1 (uno) pontone.

Il pontone impiegato per lo spettacolo pirotecnico di Pellestrina, che partirà anticipatamente rispetto ai pontoni per lo spettacolo pirotecnico del bacino San Marco, secondo le condizioni di marea più favorevoli, effettuerà il seguente percorso: canale delle Navi, canale San Nicolò, canale dell'Orfano, canale Santo Spirito, canale di Malamocco, canale della Rocchetta, attraversamento del canale litoraneo Malamocco–Marghera, canale di San Pietro e canale di Pellestrina, fino al luogo di posizionamento e sparo.

Le aree del bacino San Marco, del canale della Giudecca, della darsena del “Molo Marani” e del basso fondale lagunare di fronte al piazzale Bernardino Zendrini dell'Isola di Pellestrina (VE), così come le aree di stazionamento e ancoraggio delle unità navali negli specchi acquei del bacino San Marco e del canale della Giudecca, come indicate nell'allegato 4, sono rappresentate graficamente negli allegati stralci planimetrici 1, 2, 3 e 4, che fanno parte integrante della presente Ordinanza.

ORDINANO

Articolo 1

(Disciplina della navigazione nell'area di allestimento degli artifici pirotecnici)

Dalle ore 08:00 del giorno 15 luglio 2026, lo specchio acqueo antistante il “Molo Marani” lungo il canale delle Navi nel Comune di Venezia, per un raggio di **metri 50** (cinquanta) dai pontoni in allestimento, come individuato graficamente nell'allegato 2 al presente provvedimento, **è interdetto** alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio, alla pesca (sia professionale che sportiva) e a qualsiasi altro uso pubblico, fino al loro trasferimento nel punto di sparo previsto tra le ore 12:00 e le ore 15:00 del giorno 18 luglio 2026.

Le unità in transito nel canale delle Navi, canale Marani e Fondamenta Nove, nonché nei tratti prospicienti il “Molo Marani”, dovranno procedere alla minima velocità di governo, al fine di non interferire con le operazioni di allestimento degli artifici pirotecnici sui pontoni galleggianti.

Il suddetto specchio acqueo dovrà essere appositamente delimitato, a cura della Società organizzatrice dell'evento, mediante il posizionamento di idonee boe di segnalamento diurno/notturne e presidiato da almeno n. 1 (una) unità di vigilanza del servizio integrativo antincendio del porto di Venezia.

Articolo 2

(Disciplina della navigazione durante il trasferimento e lo stazionamento dei pontoni galleggianti)

Il giorno 18 luglio 2026, durante il trasferimento dei pontoni galleggianti con gli artifici pirotecnici dal “Molo Marani”, sito lungo il canale delle Navi, all'area di sparo in bacino San Marco - canale della Giudecca, in corrispondenza dei pali della Salute, così come per il pontone galleggiante con destinazione l'Isola di Pellestrina (VE), viene stabilita un'area di esclusione (*exclusion zone*) attorno ai precitati pontoni di **metri 50** (cinquanta), nella quale **è vietato** l'accesso a tutte le unità navali, con esclusione di quelle del servizio di vigilanza antincendio e delle forze di polizia e di soccorso.

L'area di esclusione attorno ai pontoni galleggianti con a bordo gli artifici pirotecnici ed ancorati nella posizione di sparo (c.d. area di rispetto pontoni), nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, è stabilita in **metri 100** (cento).

Dalle ore 22:30 del giorno 18 luglio 2026 e sino al termine dello spettacolo pirotecnico, l'area di esclusione attorno ai pontoni galleggianti ancorati nella posizione di sparo (c.d. area di rispetto fuochi), come indicata graficamente nell'allegato 1 al presente provvedimento, nella quale è vietato l'accesso a tutte le unità navali, è stabilita in **metri 200** (duecento).

Dalle ore 17:00 del 18 luglio 2026 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, **sono vietate** la navigazione, l'ancoraggio e la sosta nel tratto del canale Retro Giudecca compreso tra le isole della Giudecca e di San Giorgio Maggiore, in corrispondenza degli ormeggi della stazione navale della Guardia di Finanza, sino alla confluenza con il canale della Grazia e nello stesso canale della Grazia.

La navigazione, nel tratto del canale Retro Giudecca compreso tra le isole della Giudecca e di San Giorgio Maggiore, **è interdetta** fisicamente con la posa di una barriera galleggiante.

Eventuali mezzi nautici dell'organizzazione e di servizio potranno ormeggiare nel canale Retro Giudecca, a ridosso dell'Isola di San Giorgio Maggiore, nel tratto prospiciente il bacino San Marco, a nord della sopraccitata barriera.

Dalle ore 18:00 del 18 luglio 2026 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, **sono vietati** l'ancoraggio e la sosta nel canale dell'Orfanello; lungo il lato sud-ovest dalla mezzeria del canale all'allineamento delle briccole, nel tratto compreso tra la confluenza nel canale San Marco e la confluenza del Ghebo dei Cani.

Dalle ore 22:45 del giorno 18 luglio 2026 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, nello specchio acqueo di cui al precedente punto, **è vietata** anche la navigazione.

Dalle ore 22:45 del giorno 18 luglio 2026 e sino alla fine dello spettacolo pirotecnico, **è vietata** la navigazione nel **canale di Pellestrina** e nel raggio di **metri 100** (cento) dal punto di coordinate geografiche (datum WGS 84) **Lat. 45° 16' 32" N - Long. 012° 17' 52" E**, antistante il piazzale Bernardino Zendrini dell'Isola di Pellestrina (VE), come individuato graficamente nell'allegato 3 al presente provvedimento.

Articolo 3

(Aree di stazionamento e di ancoraggio)

L'affluenza di tutte le unità navali che intendono accedere alle aree di stazionamento previste all'interno del bacino San Marco – dall'altezza di Riva Sette Martiri fino a punta della Dogana – e del canale della Giudecca (la cui indicazione è evincibile attraverso l'apposito stralcio planimetrico in allegato 4), potrà avvenire a partire dalle ore 14:00 di sabato 18 luglio 2026, rispettando le disposizioni inerenti alla navigazione, alla sosta, all'ancoraggio e al deflusso di seguito specificate:

AREA 1

GESUATI

Riservata alle unità da diporto, alle imbarcazioni da traffico marittimo, ai pescherecci, alle imbarcazioni destinate al trasporto di persone e alle altre unità di stazza superiore a 10 T.S.L. ovvero a più ponti. Il deflusso da quest'area dovrà avvenire tramite i canali Retro Giudecca, Ghebo dei Cani e dell'Orfanello, a senso unico in direzione Lido. Il canale di San Giorgio, invece, resterà chiuso e delimitato con panne galleggianti, opportunamente presidiate per l'eventuale apertura in caso d'emergenza.

AREA 2

REDENTORE

Riservata alle unità tipiche locali comprese imbarcazioni con vela al terzo, alle unità da diporto, ai moto/topi e ai taxi acquei, sempre che di lunghezza inferiore f.t. a 11 (undici) metri, con bordo libero inferiore a 100 (cento) centimetri e prive di sovrastrutture.

AREA 3

SPIRITO
SANTO

Riservata alle unità tipiche locali comprese imbarcazioni con vela al terzo, alle unità da diporto, ai moto/topi e ai taxi acquei, sempre che di lunghezza inferiore f.t. a 11 (undici) metri, con bordo libero inferiore a 100 (cento) centimetri e prive di sovrastrutture.

AREA 4

ZITELLE

Riservata alle unità a vela di lunghezza massima f.t. pari o inferiore a 15 (quindici) metri, con obbligo d'ormeggio di punta. Le unità potranno sostare all'ormeggio fino alle ore 06:00 del giorno 19 luglio 2026, purché ciò non costituisca intralcio e/o pericolo per la navigazione.

AREA 5

DOGANA
BUCINTORO

Delimitata da due gavitelli, è riservata alle unità a remi (storiche, tradizionali e di altro genere) esclusivamente dotate di motore ausiliario fuoribordo max 9,9 hp.

AREA 6

S. MARCO

Riservata alle unità tipiche locali comprese imbarcazioni con vela al terzo, alle unità da diporto, ai moto/topi, sempre che di lunghezza inferiore f.t. a 11 (undici) metri, con bordo libero inferiore a 100 (cento) centimetri e prive di sovrastrutture.

AREA 7

S. GIORGIO

Ormeggio riservato solo ed esclusivamente ai taxi acquei.

AREA 8

ARSENALE

Riservata alle unità da diporto, imbarcazioni da traffico marittimo, pescherecci, imbarcazioni per trasporto persone ed altre unità di stazza superiore a 10 T.S.L. o comunque a più ponti. Il deflusso da quest'area dovrà avvenire tramite il canale di San Marco ed Orfanello a senso unico verso il Lido.

AREA G Ormeaggio riservato solo ed esclusivamente alle gondole.

Tutte le aree precitate dovranno essere delimitate da boe luminose, aventi colore arancione o giallo.

Articolo 4

(Corridoi di sicurezza)

Allo scopo anche di consentire il funzionale passaggio dei mezzi della Guardia Costiera, delle forze di polizia e di soccorso, sono individuati i seguenti corridoi navigabili di emergenza, meglio evincibili dall'apposito stralcio planimetrico allegato 4 al presente provvedimento:

- ❖ **(ALFA)** passaggio attraverso il ponte votivo, ubicato nel canale della Giudecca;
- ❖ **(BRAVO)** passaggio tra l'Isola di San Giorgio e l'Isola della Giudecca, chiuso m e d i a n t e panne galleggianti;
- ❖ **(CHARLIE)** varco tra Punta della Dogana e l'AREA G in bacino San Marco di cui al precedente articolo;
- ❖ **(DELTA)** fascia presso Riva degli Schiavoni – area Marciana (dal Canal Grande alla Riva Sette Martiri);
- ❖ **(ECHO)** dal pontile AVM/ACTV dell'Isola di San Giorgio fino al precedente corridoio (DELTA), antistante il Ponte della Paglia;
- ❖ **(FOXTROT)** dal canale dell'Orfanello fino al precedente corridoio (DELTA), antistante il ponte della Paglia.

Detti corridoi navigabili saranno delimitati da boe luminose, aventi colore arancione o giallo.

All'interno dei prefati corridoi **sono vietati** a tutte le unità navali la sosta, l'ancoraggio e qualsivoglia altro uso pubblico nonché, dopo le ore 22:45 del giorno 18 luglio 2026, anche la navigazione, ad eccezione delle unità che devono raggiungere le aree 7 e G, a cui è consentito transitare sino alle ore 23:15 dello stesso giorno.

Articolo 5

(Prescrizioni e misure di tutela per le unità navali e per le persone)

Dalle ore 14:00 di sabato 18 luglio 2026 e sino al termine della manifestazione, nei canali lagunari marittimi interessati dalla “Festa del Redentore”, i comandanti/conduttori di tutte le unità navali partecipanti dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

- procedere con la massima prudenza, navigando alla minima velocità di governo e prestando particolare attenzione alle condizioni di congestione del traffico navale. Qualora dotati di apparati VHF, mantenere ascolto radio continuo sui canali radio VHF 13 e 16, al fine di ricevere eventuali avvisi di carattere generale relativi all'evento, diramati da parte sia della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia sia dal Comando Operativo Avanzato (appositamente costituito a bordo di un'unità navale ormeggiata presso l'approdo AVM/ACTV di San Zaccaria);
- garantire la presenza a bordo dei mezzi di salvataggio collettivi e individuali previsti dalla normativa in vigore, regolarmente certificati/collaudati/revisionati;
- dare pronta esecuzione alle disposizioni eventualmente impartite dal personale imbarcato sulle unità della Guardia Costiera, della Polizia Locale e delle forze di polizia in generale;
- ripristinare l'ordinario assetto di navigabilità dei canali marittimi interessati, al

termine dell'evento;

- evitare di costituire intralcio e/o pericolo per la navigazione dei mezzi in servizio pubblico di linea e non di linea;
- non avere a bordo fornelli, bombole a gas o attrezzatura similare, né utilizzare fiamme libere ed accendere fuochi;
- non ormeggiare alle strutture del ponte votivo e/o boe che delimitano le aree di stazionamento e di ormeggio ed i corridoi di transito, nonché alle briccole o altri segnalamenti lagunari;
- curare la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, nonché in ogni altro provvedimento emanato da altre/i Amministrazioni/Enti;
- attenersi alle disposizioni relative ai seguenti aspetti:
 - o accesso alla Festa del Redentore con prenotazione degli spazi (contingentati) e relativo titolo di ingresso – da esporre in modo visibile sull'unità navale;
 - o divieto di sbarco e imbarco a partire dall'orario di attuazione del dispositivo di contingentamento, nelle aree riservate alla visione dei fuochi da terra;
 - o divieto di organizzare intrattenimento danzante a bordo.

Articolo 6

(Modifiche della viabilità nei rii, canali, spazi acquei e sul ponte votivo)

- a) dalle ore 20:00 di sabato 18 luglio 2026 fino alle ore 03:00 di domenica 19 luglio 2026 e comunque fino al completo deflusso delle imbarcazioni del pubblico e di tutte le unità partecipanti alla Festa del Redentore, viene sospeso il servizio del trasporto pubblico di linea in Canal Grande, nel tratto compreso tra Rialto e San Marco - Calle Vallaresso, in tale fascia oraria, viene consentita ai mezzi di linea provenienti da Piazzale Roma - Ferrovia l'esecuzione di manovre, per invertire il senso di marcia, nel tratto di Canal Grande antistante il Rio di San Polo;
- b) dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio 2026 fino al completo deflusso delle unità presenti in bacino San Marco, viene riservata alla sosta di unità di pronto soccorso una delle rive di seguito elencate:
 - Rio dei Giardini ex Reali presso la riva pubblica di Calle dell'Ascension;
 - Rio della Canonica - Palazzo presso la riva pubblica n. 092-06 ubicata ai piedi del Ponte della Paglia, lato Palazzo Ducale;
 - Bacino di San Marco presso gli ormeggi affiancati al pontile pubblico ubicato di fronte al Palazzo della Zecca - "Todaro";
- c) dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio 2026 alle ore 03:00 di domenica 19 luglio 2026 e comunque per il tempo di uscita delle imbarcazioni partecipanti all'evento, è autorizzato il transito in Canal Grande, per il flusso e deflusso, di unità tipiche locali, natanti da diporto sia dei residenti che dei non residenti, e di altre imbarcazioni, entro la lunghezza massima di 11 m, con bordo libero non superiore a 100 cm;
 - rimane comunque valido il divieto di circolazione istituito con Ordinanza n. 390 del 03/06/2019 per le unità non tipiche riportate in tale atto (kayak, tavole a remi e vela, pedalò, canotti, ecc.);
 - rimane anche valido l'obbligo di impiegare tutte le unità in conformità alle norme vigenti per le varie categorie di trasporto, salvo la concessione di omologazione temporanea da parte degli enti competenti, secondo specifica procedura istituita per le "Festività Tradizionali";
- d) dal termine dello spettacolo pirotecnico fino al cessato deflusso delle imbarcazioni

partecipanti alla manifestazione, è sospeso il servizio pubblico “da Parada” del Traghetto Gondole di S. Maria del Giglio;

- e) ai mezzi della Soc. VERITAS S.p.A. viene consentito il transito, in Canal Grande e nei rii normalmente percorsi per raggiungere le postazioni adibite alla raccolta rifiuti, a partire dalle ore 19:00 di sabato 18 luglio 2026 fino all'ora di inizio del turno di servizio della mattina di domenica 19 luglio 2026 e con unità aggiuntive per i servizi “post evento” fino alle ore 11:30 circa di domenica, fatti salvi i normali servizi domenicali che saranno attivati dalle ore 07:00:
- viene autorizzato per tale servizio l'utilizzo del pontile adibito alla movimentazione delle merci sito in bacino di San Marco fronte palazzo della Zecca – “Todaro”;
 - durante la fascia oraria della festa, è autorizzato lo stazionamento di una imbarcazione nelle postazioni VERITAS di Rio di S. Zulian-Guerra (Piscina S. Zulian), Rio del Ponte Longo-Giudecca, Rio della Ca' di Dio;
 - la circolazione dei mezzi aziendali si dovrà comunque conformare alla regolazione del traffico e soste prevista per l'occasione in bacino di San Marco - canale della Giudecca;
- f) dalle ore 15:00 di sabato 18 luglio 2026 fino a fine esigenza, le cavane affiancate al pontile pubblico ubicato in Canal Grande in corrispondenza a Calle Giustinian-Ridotto, vengono riservate alla sosta delle unità dell'organizzazione, ai mezzi dell'Amministrazione Comunale e ai mezzi del Pronto Intervento;
- g) il traffico in uscita dal Canal Grande e da altri canali urbani, in direzione di bacino San Marco e canale della Giudecca, dovrà avvenire secondo le modalità e i limiti alla navigazione definiti dalla presente Ordinanza per le aree interessate;
- h) dalle ore 18:00 di sabato 18 luglio 2026, l'accesso al “ponte votivo” dalla Fondamenta delle Zattere è limitato ai soli prenotati e/o residenti/soggiornanti sull'Isola della Giudecca;
- i) dalle ore 22:30 di sabato 18 luglio 2026 e fino a termine esigenze, **è interdetto** il transito pedonale lungo il “ponte votivo”.

Articolo 7

(Prescrizioni per la Società organizzatrice)

La Società VELA S.p.A., quale società organizzatrice dell'evento, dovrà osservare le seguenti prescrizioni, oltre a quelle dettate dalla Commissione Tecnica Territoriale Materie Esplosive della Prefettura di Venezia, con il verbale in premessa richiamato:

- munirsi di tutti i permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre/Amministrazioni/Enti;
- designare il “Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) della manifestazione”, il cui nominativo dovrà essere comunicato – con congruo anticipo – alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia;
- posizionare prima delle ore 14:00 del 18 luglio 2026 le boe di delimitazione delle aree di sosta ed i corridoi di sicurezza di cui ai precedenti articoli 3 e 4;
- predisporre un adeguato servizio sanitario e di assistenza ai naviganti e alle persone;
- garantire che al termine dell'allestimento il trasferimento dei pontoni dal “Molo Marani” avvenga senza intralciare il servizio pubblico di linea, nel pieno rispetto delle prescrizioni all'uopo impartite dagli Organismi competenti, esclusivamente in

condizioni meteorologiche favorevoli, predisponendo la scorta da parte di almeno n. 1 (una) unità di vigilanza del servizio integrativo antincendio;

- assicurarsi che i pontoni siano posizionati nelle zone ad essi assegnate;
- prima dell'accensione dei fuochi da parte del pirotecnico incaricato, accertarsi che il vento non sia superiore a **15 nodi** e che nel raggio di sicurezza non vi siano natanti e qualunque oggetto potenzialmente pericoloso e, comunque, dare luogo allo spettacolo pirotecnico solo una volta ottenuto l'assenso dal funzionario di P.S.;
- nell'ipotesi in cui, seppur successivamente al posizionamento dei pontoni, lo spettacolo pirotecnico non venisse eseguito, gli stessi dovranno essere trasferiti dal luogo della manifestazione fino alla banchina Marani, solo dopo esplicita autorizzazione da parte della Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia e con le medesime modalità/prescrizioni sopra riportate;
- al fine di consentire la sicura e ordinaria ripresa della navigazione marittima nei canali marittimi interessati dall'evento, i pontoni galleggianti utilizzati per i fuochi artificiali e le boe che delimitano le aree di stazionamento e di ormeggio ed i corridoi di transito, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, dovranno essere rimossi entro le ore 06:00 di domenica 19 luglio 2026.

Articolo 8

(Oneri del Coordinatore per la sicurezza della manifestazione)

Il "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) della manifestazione", designato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dall'Ente organizzatore, dovrà seguire tutte le fasi della manifestazione, mantenendosi in contatto radio costante con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia, nonché con il posto di Comando Avanzato ubicato a bordo di un'unità posizionata in bacino San Marco, attenendosi alle seguenti prescrizioni di dettaglio:

- sovrintendere al trasferimento dei pontoni per i artifici pirotecnici dal "Molo Marani" fino all'ormeggio nell'area assegnata;
- assicurare un'adeguata vigilanza ai pontoni stessi durante il loro trasferimento, ancoraggio e stazionamento;
- provvedere, nei tempi stabiliti, alla movimentazione dei pontoni e alla rimozione delle boe che delimitano le aree di stazionamento, di ormeggio e dei corridoi di transito.

Articolo 9

(Deroghe)

Le prescrizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle unità della Guardia Costiera, della Polizia Locale, delle forze di polizia e di soccorso, nonché della Società organizzatrice.

Articolo 10

(Sanzioni amministrative e penali)

Per le violazioni commesse nei canali marittimi lagunari, i trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto Legislativo n.171/2005 e ss.mm.ii. – Codice della Nautica da diporto, se la violazione è commessa alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1, del Codice della Navigazione, in tutti gli altri casi.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.6 della presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal D.L. 31 marzo 2003, n. 50 convertito con L. 20 maggio 2003 n. 116, la sanzione pecuniaria da euro 25,00 ed euro 500,00.

Inoltre, i contravventori saranno considerati responsabili civilmente degli eventuali danni che la condotta posta in essere potrebbe causare a persone e/o cose di terzi.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicazione nell'apposita sezione dei siti web istituzionali www.guardiacostiera.gov.it della Guardia Costiera, www.autoritalaguna.it/ dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle Acque, www.comune.venezia.it del Comune di Venezia.

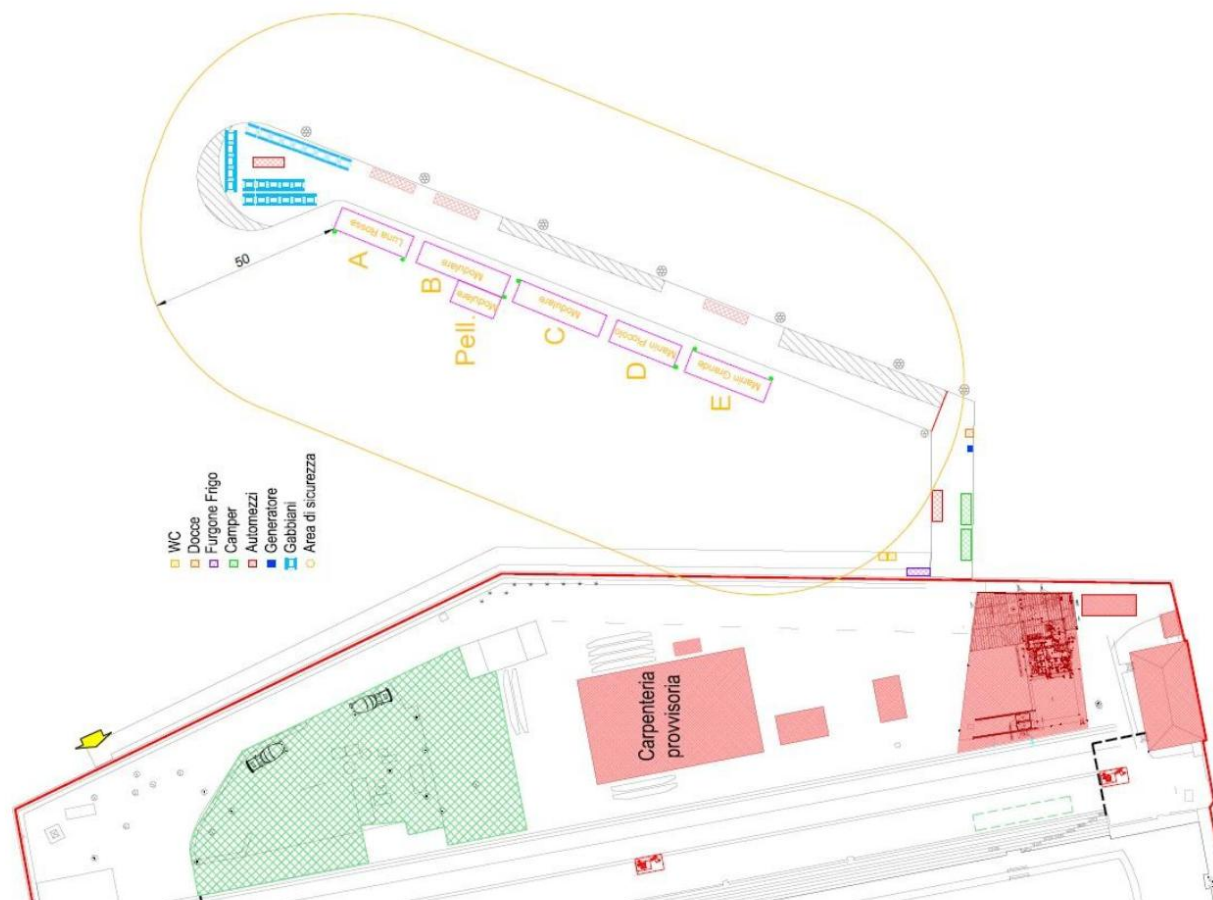
Venezia (data della sottoscrizione digitale)

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI VENEZIA	IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE	IL COMANDANTE GENERALE DELLA POLIZIA LOCALE DI VENEZIA
p. Contrammiraglio (CP) Filippo MARINI t.a. Il Comandante in 2^ Capitano di Vascello (CP) Daniele DI GUARDO	Dott. Arch. Roberto ROSSETTO	Gr. Uff. Dott. Marco AGOSTINI

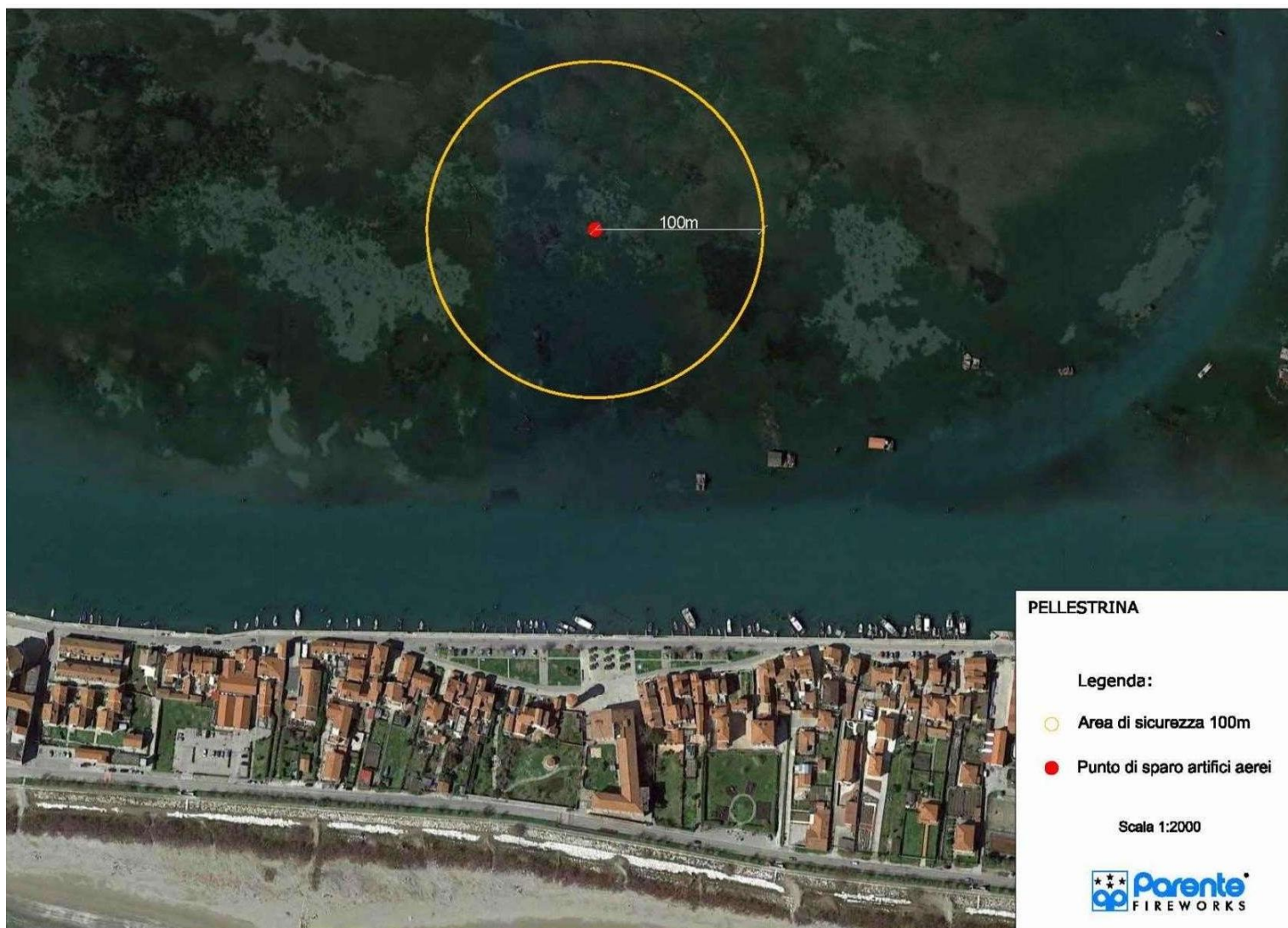
AREA DI RISPETTO DEI PONTONI GALLEGGIANTI CON GLI ARTIFICI PIROTECNICI IN BACINO SAN MARCO



AREA DI RISPETTO PER ALLESTIMENTO DEI PONTONI GALLEGGIANTI CON GLI ARTIFICI PIROTECNICI PRESSO IL “MOLO MARANI”



AREA DI RISPETTO DEI FUOCHI DAL PONTONE GALLEGGIANTE DI FRONTE ALL'ISOLA DI PELLESTRINA



AREE DI SOSTA E DI ORMEGGIO CONSENTITE IN BACINO SAN MARCO/CANALE DELLA GIUDECCA

